



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG.PG/ 2009/131619

DEL 10/06/2009

AL PRESIDENTE DELLA
CPA DI RIMINI

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto:Definizione di mestiere artistico

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla C.P.A. di Rimini in data 02/02/2009, n. prot. 1777 in merito all'oggetto, nella seduta del 26/05/2009 ha deciso quanto di seguito.

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato quali organi competenti per l'iscrizione all'Albo Artigiani delle imprese che ne facciano domanda, sono anche deputate all'accertamento delle attività classificabili nei settori artistici e tradizionali di cui al DPR 288/01.

Si constata la mancanza di indicazioni e criteri in merito forniti dalla Regione Emilia-Romagna per una migliore individuazione delle stesse, in confronto ad altre Regioni che hanno dedicato una particolare attenzione anche legislativa al settore, si veda ad esempio il Piemonte con l'istituzione di un marchio di origine e qualità dei prodotti, la Toscana con Artex, strumento funzionale della Regione per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, le Marche con appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

Dato il valore meramente esemplificativo dell'elencazione fornita dal DPR 288/01, la decisione delle CPA può discendere da un'attenta valutazione effettuata in sede di sopralluogo, che come nel caso in specie, costituisce l'indispensabile tramite di decisione.

Ciò premesso, un primo criterio è il limite dimensionale di 32 unità lavorative previsto dall'art. 4 lett. c) della legge 443/85 per l'impresa artistica o tradizionale, mentre la lettera a) prevede il limite di 18 lavoratori per l'impresa che non lavora in serie.

Il DPR 288/01 precisa che *"sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale", ma "tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione".*

Il che significa che occorre tener conto della innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico e tecnologico.

Dette attività sono svolte prevalentemente *"con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate".*

Ciò significa una visione di insieme di un artigianato depositario della tradizione, ma nel contempo rivolto verso una più sofisticata tecnologia nel quadro dell'evoluzione economica e culturale che caratterizza le attività del settore e che coinvolge le relazioni tra imprese e mercato.

Il fatto che la lavorazione si possa svolgere in fasi differenziate tra loro è ammissibile riportando all'interno del processo produttivo gli stessi concetti ormai assodati per la strumentalità e l'accessorietà di attività artigiane differenti: ossia le diverse fasi sono preposte a rendere efficiente lo svolgimento dell'attività attraverso una connessione finalizzata allo scopo di rendere compiuta la prestazione principale, o attraverso un rapporto di connessione materiale fra i beni utilizzati per l'esecuzione compiuta dell'attività.

La difficoltà di ricondurre talune attività come quella in esame alle elencazioni del DPR 288/01 è superabile ricordando ancora il carattere esemplificativo dell'elenco.

In conclusione quindi nella fattispecie in esame sono configurabili i canoni della lavorazione artistica; laddove non sia presente una dizione esattamente rappresentativa dell'attività svolta appare più consono per l'impresa che richiede il riconoscimento una più precisa definizione dell'attività svolta in sede di iscrizione all'Albo.

Esemplificando nel caso in specie, per l'attività di "assemblaggio componenti elettronici", atteso che l'assemblaggio sui proiettori parrebbe solo la fase conclusiva del lavoro, sono rinvenibili codici di attività ATECO 2007 quali *Fabbricazione proiettori per illuminazione: 27.40.09* o *Fabbricazione di parti staccate in vetro per apparecchi 23.19.90*.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0027953

del 04/02/2009

Mitt.: PRESIDENTE CPA DI RIMINI

Prot. n. 1777



Regione Emilia Romagna
Assessorato alle attività prod.ve
COMM.NE REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO
Via Aldo Moro, 44
40127 - BOLOGNA

Oggetto: inquadramento di impresa come appartenente
al settore delle lavorazioni di cui al DPR 288/01.

Nella seduta del 19 gennaio 2009, la scrivente Commissione ha esaminato una richiesta di una impresa che intendeva essere inserita nello speciale elenco di quelle che svolgono le lavorazioni di cui al Dpr 288/01. E' stato effettuato un accertamento diretto sul posto ad opera di membri della Commissione, dal quale risulta che l'impresa occupa circa 20 dipendenti e realizza apparecchi per illuminazione e proiettori luce, che permettono effetti scenici e spettacolari. L'impresa è iscritta all'Albo artigiani come "assemblaggio di componenti elettronici", ma dal sopralluogo effettuato risulta che tale dicitura non rappresenta esattamente l'attività svolta e non rende l'idea delle lavorazioni che vengono svolte nelle varie fasi e dei settori in cui si scompone il ciclo lavorativo. In effetti parte della attività non ha caratteristiche *lato sensu* artistiche, ma nella descrizione utilizzata non vengono rispecchiate caratteristiche importanti di altra parte rilevante della produzione che invece potrebbe essere considerata "artistica".

Dal punto di vista organizzativo sono presenti due banchi nei quali trova impiego circa il 50% dei dipendenti che, in uno, disegnano, decorano con smalti e colori steli portalampe di forma floreale ed altro, in ferro, ottone, e piatti o calotte in terracotta, ceramica ecc. per lampade o porta luce vari; nell'altro banco disegnano figure, colorano e saldano vetri e specchietti che vengono poi montanti nei proiettori per proiettare figure luminose e luci atte a valorizzare monumenti, creare effetti scenici nei teatri ecc.

Le lavorazioni qui descritte sono svolte da disegnatori e decoratori con la tecnica e gli strumenti che si usano nel settore della ceramica e della decorazione dei metalli e del vetro. Si fa notare, inoltre, che anche il personale addetto alla fase finale del montaggio nella linea di proiettori controlla sul banco personalmente e manualmente la realizzazione del prodotto e l'effetto artistico voluto, su schermi di prova.

In definitiva la C.P.A. ha riscontrato che la produzione per la quale l'azienda è iscritta all'albo non è ricompresa nei XIII gruppi o settori richiamati nell'allegato di cui al DPR, ma che nel contempo, alcune delle lavorazioni svolte possano rientrare nell'elenco delle lavorazioni di cui al sopracitato regolamento.

Si inoltra il presente quesito affinché la C.R.A. possa esprimersi sui criteri attraverso i quali le CPA possano giungere ad accogliere o respingere una domanda come quella in oggetto, soprattutto in relazione alle difficoltà di ricondurre l'attività dell'impresa ad uno dei gruppi di lavorazione indicati dal D.P.R. 288/01.

Distinti saluti.

| | | | | | | | |
|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ANNO | NUMERO | INDICE | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 |
| DP | | Classif. | 28 | 30 | 290 | 50 | |

| | | |
|-------|--------|------|
| ANNO | NUMERO | SUB. |
| Fasc. | 09 | 1 |



IL PRESIDENTE
(Giovanni Meluzzi)
IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Pecorella)
Amo Felis